



*Istituto Professionale di Stato
Per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
"Giuseppe Minuto"
Marina di Massa*

REGOLAMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DEL DPR 249/98 E 235/07

Principi

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento costituente mancanza disciplinare, possa influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, come importante fattore della qualità della vita dell'istituto e di collaborare al mantenimento delle condizioni di decoro e di sicurezza.

Le sanzioni dovranno essere graduate in funzione dei seguenti

Criteri

- ✓ gravità del danno o del pericolo causato a terzi, alla comunità scolastica o all'istituto
- ✓ intenzionalità o colpa del comportamento configurante mancanza disciplinare
- ✓ rilevanza degli obblighi di legge, di regolamento o di correttezza violati
- ✓ situazione personale-familiare dello studente
- ✓ occasionalità o reiterazione del comportamento illegittimo

Comportamenti costituenti mancanze disciplinari

I comportamenti costituenti illecito disciplinare secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli art. 3 e 4 del DPR 249/98 e successive integrazioni e modifiche, sono quelli tenuti in violazione di cui all'art. 3 del predetto DPR, delle regole di corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e di quelle inerenti la situazione specifica dell'Istituto e del Convitto annesso.

Costituiscono quindi in particolare illecito disciplinare:

- a) Irregolare frequenza dei corsi – compreso la Terza Area per gli alunni delle classi Post Qualifica – mancato rispetto degli orari, mancata e/o inadeguata giustificazione delle assenze, uscita dall'aula o da altri locali senza autorizzazione del docente, mancato rispetto della normativa relativa al divieto di fumo nei pubblici locali.
- b) Comportamento irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli educatori, del personale della scuola e dei compagni o di eventuali terzi presenti nei locali o

- nelle pertinenze dell'istituto e/o dell'annesso Convitto.
- c) Comportamento scorretto ed incoerente nell'esercizio dei diritti dello studente e nell'adempimento dei suoi doveri (mancanza di divisa, libri, attrezzature minime ecc.)
 - d) mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto o dalla vigente normativa
 - e) scorretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, comportante danno anche solo potenziale al patrimonio della scuola
 - f) comportamento incurante dell'ambiente scolastico, quale fattore fondamentale del corretto svolgimento della vita associata all'interno dell'istituto e/o del convitto annesso
 - g) comportamento prevaricatorio nei confronti di altri alunni (c.d. Bullismo)
 - h) utilizzo improprio o comunque non preventivamente autorizzato dal docente, di telefoni cellulari, strumenti di registrazione audio e/o video, macchine fotografiche, riproduttori musicali.
 - i) Mancata ottemperanza alle sanzioni tese alla riparazione e/o al risarcimento dei danni causati.

Per quanto riguarda gli illeciti disciplinari più gravi si rinvia a quanto stabilito dal citato DPR all'art. 4 commi 9 e seguenti.

Sanzioni disciplinari ed organi competenti ad irrogarle

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa, terrà conto della situazione personale dello studente, dovrà essere ispirata al principio della riparazione del danno causato e potrà prevedere i seguenti interventi o una combinazione degli stessi:

1. nota disciplinare - Docente
2. ammonimento scritto - Dirigente Scolastico
3. riparazione del danno provocato – Consiglio di Classe
4. risarcimento economico dei danni causati – Consiglio di Classe
5. sospensione dalle lezioni per periodi inferiori ai 5 giorni – Consiglio di Classe
6. sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 5 e fino a 15 giorni – Consiglio di Classe
7. sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni – Consiglio d'Istituto
8. sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico – Consiglio d'Istituto
9. attribuzione del cinque in condotta – Consiglio di Classe

In base al tipo di mancanza sanzionata l'organo competente può irrogare sanzioni alternative o accessorie alle precedenti, quali: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia e/o ripristino dei locali della scuola, attività di ricerca, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Le sanzioni di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 dovranno prevedere, ove possibile, un adeguato percorso mirante al reinserimento sociale dell'alunno, in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria.

Per eventuali mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame le relative sanzioni saranno inflitte dalla Commissione d'esame secondo quanto disposto dal DPR 249/98 e successive modifiche e integrazioni.

Allo studente sarà comunque offerta la possibilità di convertire la sanzione irrogata in attività a favore della comunità scolastica.

Si precisa che le suddette sanzioni, se del caso, potranno essere irrogate anche

cumulativamente.

Procedure

L'avvio del procedimento si instaura con la segnalazione verbale o scritta al Dirigente da parte del personale docente, educativo, ATA, di altri alunni o anche di terzi presenti nell'ambito della istituzione scolastica (es. personale addetto alla fornitura di merendine, genitori, operatori esterni,...) del comportamento illecito di uno studente o di una studentessa.

Nel caso di illecito commesso alla presenza del docente, lo stesso lo annota sul registro di classe e lo rende noto al Dirigente o ad uno dei collaboratori della Dirigenza.

Il Dirigente nelle mancanze meno gravi, convocato lo studente e presa nota delle eventuali giustificazioni addotte, può procedere alla convocazione dei genitori e/o far giungere ai medesimi l'ammonimento scritto. Per gli alunni maggiorenni è necessario il loro preventivo consenso. La documentazione relativa al procedimento disciplinare viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente ed è messa a disposizione del consiglio di classe.

Nei casi di mancanze disciplinari e relative sanzioni di competenza del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto, qualora l'alunno, o altri interessato, contesti, in tutto o in parte, l'addebito mossogli, il Dirigente o un docente da lui delegato (o un educatore se i fatti si sono svolti in convitto), compatibilmente con l'età dei soggetti interessati e la particolarità dell'ambiente scolastico, acquisisce le informazioni necessarie all'accertamento, nei limiti del possibile, della verità dei fatti contestati.

Prima di procedere all'erogazione dell'eventuale sanzione disciplinare, l'organo competente ad irrogarle (docente, dirigente, consiglio di classe o consiglio d'istituto) procederà ad invitare l'alunno o gli alunni interessati ad esporre le proprie ragioni.

L'eventuale provvedimento disciplinare sarà adottato al termine dell'istruttoria, sulla base di quanto da essa emerso. Il tutto deve avvenire nel minor tempo possibile.

In caso di urgenza e/o particolare gravità degli illeciti disciplinari, il Dirigente scolastico, possibilmente di concerto con il/i docenti collaboratori, può prendere i provvedimenti cautelari e provvisori che ritenga più opportuni per evitare conseguenze negative a carico degli studenti stessi, del personale e/o delle attrezzature dell'istituto, prima di espletare le procedure previste.

Impugnazioni

Contro tutte le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, è ammesso ricorso da parte degli studenti o delle loro famiglie, **all'organo di garanzia** di cui al successivo paragrafo.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta **entro 15 giorni** dalla comunicazione dell'irrogazione.

Organo di garanzia

Le competenze dell'organo di garanzia sono stabilite dall'art. 5 del DPR 249/98 e successive modifiche ed integrazioni.

E' composto dal Dirigente Scolastico, due docenti designati dal Consiglio d'istituto, due alunni eletti dagli studenti e due rappresentanti eletti dai genitori. Per ciascuna componente deve essere nominato un membro supplente, per ovviare all'eventualità di incompatibilità a svolgere il proprio ruolo all'interno dell'organo di garanzia.

L'organo di garanzia viene rinnovato ogni due anni scolastici, prorogabili di un ulteriore anno.

Per quanto riguarda la procedura di elezione relativa alle componenti genitori e studenti sarà la medesima prevista per l'elezione delle stesse all'interno del Consiglio d'Istituto.

Per ogni componente con le stesse procedure dei membri effettivi si procederà alla nomina dei membri supplenti. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza dell'organo di garanzia venga a decadere uno o più membri, si procederà alla sostituzione, se possibile nelle persone dei primi non eletti, ove ciò non sia possibile si procederà ad elezioni suppletive con le medesime modalità.

E' sempre presieduto dal Dirigente scolastico e in prima convocazione potrà deliberare soltanto con la presenza di almeno cinque membri. Qualora in prima convocazione manchi il numero legale si procederà a successive convocazioni in occasione delle quali sarà sufficiente la presenza di almeno quattro membri (uno per ogni componente). L'organo di garanzia delibererà in ogni caso a maggioranza dei voti dei presenti, nel minor tempo possibile e in ogni caso **non oltre 10 giorni** dalla presentazione dei ricorsi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19 novembre 2008